REGOLAMENTO (CEE) N. 398/83 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1983

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3304/82 della Commissione (7);

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di venti giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media, del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la sterlina inglese e la dracma greca; che, tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni, la modificazione del tasso speciale per la sterlina inglese e la dracma greca è necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese 0,0222368 ECU;

b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,121448 ECU;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,428488 ECU;

d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,151197 ECU;

e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,61735 ECU;

f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,44715 ECU;

g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0747556 ECU;

h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,387640 ECU;

i) per la dracma greca:
1 dracma greca = 0,0126751 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3304/82 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.
(7) GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione